

**CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA**

Provincia Barletta - Andria - Trani

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE****N° 100**

**OGGETTO:** Adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili per l'anno 2012 ex art. 58 della legge 133/2008 e s.m.i. – Proposta al Consiglio Comunale.

<b>SETTORE: Bilancio - Finanze</b>
<b>IL DIRIGENTE DI SETTORE</b> Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012  <b>F.to Dott. Giuseppe Bi Biase</b>
<b>IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE</b> Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: Favorevole in data 11/10/2012  <b>F.to Dott. Giuseppe Di Biase</b>
<b>IL SEGRETARIO GENERALE</b> Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e comma 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000 in data 11/10/2012  <b>F.to Dott.ssa Maria Teresa Oreste</b>

L'anno **duemiladodici** , il giorno **undici** del mese di **ottobre**, alle ore 17,00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Ernesto <b>LA SALVIA</b>	Sindaco	<b>P</b>
Pietro <b>BASILE</b>	V. Sindaco	<b>P</b>
Sabino <b>FACCIOLONGO</b>	Assessore	<b>P</b>
Nicoletta <b>LOMUSCIO</b>	Assessore	<b>P</b>
Francesco <b>MINERVA</b>	Assessore	<b>P</b>
Leonardo <b>PISCITELLI</b>	Assessore	<b>P</b>
Giovanni <b>QUINTO</b>	Assessore	<b>P</b>

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE: dott.ssa Maria Teresa ORESTE

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che i comma 1 e 2 dell'art.58 della legge 6 agosto 2008 n.133, così come sostituiti dall'articolo 33-bis, comma 7, legge n.111 del 15/07/2011, introdotto dall'articolo 27, comma 1, legge n.214 del 23/12/2011, prevedono che:

- 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze- Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n.47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrano nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.*

**ATTESO** che i beni dell'ente inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare previsto dal 1° comma del predetto art.58, possono essere:

- Venduti;
- Concessi o locati a privati, a titolo oneroso, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di terzi per i cittadini;
- Affidati in concessione a terzi ai sensi dell'art.143 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
- Conferiti a fondi comuni di investimento immobiliare anche appositamente costituiti ai sensi dell'art.4 e ss del D.L. n.351/2001, convertito con modificazioni dalla legge n.410/2001;

**TENUTO** conto, che, ai sensi dei commi 2 e 3, del suddetto articolo 58, l'inclusione dei beni nel suddetto piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da parte del Consiglio Comunale avrà le seguenti conseguenze:

- Gli immobili in esso contenuti saranno classificati come patrimonio disponibile;
- L'inclusione di un immobile nel piano avrà effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni, produrrà gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

**VALUTATA**, relativamente agli immobili inseriti nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

**DATO ATTO:**

- che tutti i beni patrimoniali, non inclusi nel piano, restano invariati quanto alla classificazione e all'attuale loro destinazione e forma di gestione;
- che, a mente di quanto disposto dal comma 6 del succitato art.58, la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, prevista dall'art.3 bis del D.L. n. 351/2001 convertito in legge n.410/2001 per i beni dello Stato, si estende anche ai beni immobili inclusi nel piano; è possibile conferire i beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento ovvero promuovere la costituzione in base alle disposizioni contenute nell'art.4 e seguenti del succitato D.L. n.351/2001;

**PRESO ATTO** che l'individuazione degli immobili aventi le caratteristiche contemplate nel primo comma dell'art.58 della legge n.133/2008 e s.m.i. è di competenza di questo organo, competendo, invece, al Consiglio Comunale l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, essendo questo un allegato al bilancio di previsione;

**VISTO:** il decreto legislativo n.267/2000;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta sono stati espressi:

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dal Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria predisposta dal caposervizio ragioneria;
- il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art.97 – comma 2 e comma 4 – lettera d) del decreto legislativo n. 267/2000;

**Ad unanimità** di voti espressi in forma palese,

### **DELIBERA**

1. Di approvare la premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di individuare i seguenti immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, di cui all'art.58 della legge n.133/2008 e s.m.i.:
  1. Locale a piano terra Piazza Galluppi, n.26; (Partita 711, fg. 88, particella 319 sub.2)
  2. Locale Piazza Galluppi n.27; (Partita 711, fg.88 particella 319, sub.3)
  3. Case di Edilizia Residenziale Pubblica, di proprietà Comunale, in via Aristotile nn. 5 e 7; (Partita 21950, fg.28/C, particella 316)
  4. Mattatoio Comunale via S.Paolo; (Partita 711, fg.28, particella 318)Il bene che si intende inserire tra quelli disponibili del Patrimonio Comunale, per effetto di valorizzazione è il seguente:
  1. ex Palazzo Casieri. (Partita 1005913, fg.88, Particella 2135, sub. 9 e 10);
3. Di incaricare il Dirigente del Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Privata per la quantificazione del valore di vendita degli immobili sopra indicati, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente;
4. Di sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione del suddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari con gli effetti di legge che tale approvazione determina ai sensi dell'art.58 del D.L. n.112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, dando altresì atto che il piano non è esaustivo e potrà essere successivamente integrato, a seguito di una ricognizione più completa del patrimonio dell'Ente;
5. Di proporre al Consiglio Comunale che le alienazioni e/o valorizzazioni vengano valutate e realizzate nel triennio di riferimento;

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.